



COMUNE DI TORRIGLIA

Città Metropolitana di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 CON RILEVAZIONE DELLE ECCELENZE.

L'anno duemilaventidue , addì venti, del mese di maggio alle ore 13:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presenza
BELTRAMI MAURIZIO	SINDACO	Presente
MACCHIAVELLI MASSIMO	VICESINDACO	Presente
MUSANTE RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CRISTIANA SALVATORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.MAURIZIO BELTRAMI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa CRISTIANA SALVATORI

Torriglia, 20-05-2022

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000

Torriglia 20-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to FABIO MORCHIO

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
PER GLI ANNI 2022-2024 CON RILEVAZIONE DELLE EVENTUALI
ECCEDENZE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le *"linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) *"... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"* (art.4 comma 2); b) *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"* (art.4, comma 3); c) *"Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge"* (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
- La corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *"la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente"*, considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

- Entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (ossia entro il 25/09/2018) le pubbliche amministrazioni debbano adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l'apparato sanzionatorio disposto dall'art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltre entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che "... *In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*", mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che "*la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente*", precisando quindi che "*Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati*";

Visto il D.M. del 17.03.2020, emanato in attuazione dell'articolo 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019 n.34, sul nuovo meccanismo assunzionale per gli enti locali, suddivisi in fasce demografiche;

Rilevato che, ai fini della coerenza con le linee di indirizzo, il segretario ha predisposto le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti d'ufficio dell'Ente, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future, verificando come tale personale sia necessario al raggiungimento degli obiettivi di attività ordinaria nonché strategici dell'ente come definiti nel piano degli obiettivi;

Dato atto dell'obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell'art.33 del d.lgs.165/01;

Dato atto che, ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario hanno:

- a) elaborato la dotazione organica **numerica e finanziaria del personale in servizio**, verificando gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato, alla luce delle risorse correnti concretamente disponibili nel bilancio di previsione, della spesa sostenuta nell'anno 2009 (per il lavoro a tempo determinato) e della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (per il lavoro a tempo indeterminato);
- b) elaborato la dotazione organica **teorica numerica e finanziaria** così come sarebbe necessaria in base alla mole delle attività richieste dalla normativa vigente in relazione ai servizi esistenti dalla quale emergerebbe la necessità di ulteriori due istruttori amministrativi e/o amministrativo/contabili;
- c) elaborato la dotazione organica **numerica e finanziaria possibile** nel rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. del 17.03.2020;
- d) calcolata la capacità assunzionale dell'anno 2022, secondo la normativa vigente dal 20.04.2020, dando atto che è possibile passare da un costo del personale risultante dal consuntivo 2020 di € 527.587,60 ad un importo di € 615.541,37, mentre la capacità assunzionale del personale flessibile risulta sempre ancorata allo speso dell'anno 2009 pari ad € 11.378,16;
- e) accertato che il limite della spesa del personale del triennio 2011-2013 continua a sussistere

ad eccezione che per le spese dovute a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Visto l'art. 1 comma 993 della legge 178 del 2020 il quale statuisce che per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

Ritenuto pertanto di prorogare il contratto dell'agente di Polizia municipale attualmente in forza al Comune di mesi 9;

Preso atto dell'obbligo di definire il piano del fabbisogno del personale degli anni 2022-2024 nei seguenti termini

Anno 2022:

- di ruolo

nessuna assunzione

- a termine

Proroga assunzione agente di Polizia Municipale (cat. C) a supporto della Polizia municipale per mesi 9 a tempo pieno;
utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;

Anno 2023:

- di ruolo

nessuna assunzione;

- a termine

un'assunzione stagionale per mesi 3 a tempo pieno di agente di Polizia municipale (cat. C) tramite selezione o scorrimento di graduatoria esterna;
utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;

Anno 2024

- di ruolo

nessuna assunzione;

- a termine

un'assunzione stagionale per mesi 3 a tempo pieno di agente di Polizia municipale (cat. C) tramite selezione o scorrimento di graduatoria esterna;
utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziato nel bilancio di previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile contenuto nel verbale n. 3 del 11.05.2022,

protocollato in data 12.05.2022 al n. 3220, che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal segretario comunale in merito alla regolarità tecnica dell'atto e dal responsabile dell'area finanziaria in merito alla regolarità finanziaria;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. Di confermare i calcoli effettuati dal responsabile dell'area finanziaria, sintetizzati nelle tabelle allegare alla presente deliberazione, sulla capacità assunzionale del comune alla luce del D.M. del 17.03.2020, in vigore dal 20.04.2020;
2. Di dare atto che non sussistono allo stato attuale eccedenze di personale;
3. Di approvare il seguente quadro assunzionale per gli anni 2022, 2023 e 2024:

Anno 2022:

- di ruolo

nessuna assunzione

- a termine

- proroga assunzione agente di Polizia Municipale (cat. C) a supporto della Polizia municipale per mesi 9 a tempo pieno;

utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;

Anno 2023:

- di ruolo

nessuna assunzione;

- a termine

un'assunzione stagionale per mesi 3 a tempo pieno di agente di Polizia municipale (cat. C) tramite selezione o scorrimento di graduatoria esterna;

utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;

Anno 2024:

- di ruolo

nessuna assunzione;

- a termine

un'assunzione stagionale per mesi 3 a tempo pieno di agente di Polizia municipale (cat. C) tramite selezione o scorrimento di graduatoria esterna;

utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;

di dare atto che il Comune di Torriglia si pone quale rapporto tra spesa del personale 2020 al netto

dell'IRAP e media delle entrate correnti degli anni 2018, 2019 e 2020 al netto del FCDE, sulla percentuale del 23,59% pertanto al di sotto del valore soglia più basso di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. del 17.03.2020 ovvero al di sotto del 27,60%.

Di dare atto che il costo del personale 2022 non supera la media del triennio 2011-2013.

Con separata e unanime favorevole votazione da parte della Giunta Comunale

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di procedere entro la fine dell'anno ad effettuare le previste assunzioni.



IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to MAURIZIO BELTRAMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CRISTIANA SALVATORI

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Torriglia, 26-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CRISTIANA SALVATORI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line il giorno 26-05-2022 per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Torriglia, 26-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CRISTIANA SALVATORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
(X) in data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.
Torriglia, 20-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SALVATORI
CRISTIANA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2022 al 10-06-2022.
Torriglia, 10-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CRISTIANA SALVATORI

FASCE DEMOGRAFICHE

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 <input type="text" value="▼"/>			
2020	2.198		
VALORE SOGLIA		27,60%	c

PROSPETTO DI CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE CC. 557 E SEGG. (ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITA' NEL 2015)

n.	Voci di spesa	media triennio				
		2013	2011.	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale	427.521,62 €		456.159,52 €	456.065,51 €	456.065,51 €
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato					
3	Collaborazioni coordinate e continuative					
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro					
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)					
6	Spese per personale in comando presso l'ente					
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL					
8	Personale degli uffici di staff ex art. 90 TUEL					
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro					
10	Oneri contributivi a carico ente	126.415,42 €		127.701,09 €	127.591,31 €	127.591,31 €
11	Spese per la retribuzione, la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M a tempo determinato	10.339,16 €		24.688,92 €	8.890,12 €	8.890,12 €
12	IRAP	39.485,35 €		39.980,97 €	39.953,07 €	39.953,07 €
13	Oneri per lavoratori socialmente utili					
14	Buoni pasto					
15	Assegno nucleo familiare	5.607,18 €		469,50 €	0,00 €	0,00 €
16	Spese per equo indennizzo					
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego					
18	Altro (Fondo mobilità Segretari Comunali, diritti di rogito, fondo contrattazione decentrata)	13.596,24 €		22.443,25 €	15.000,00 €	15.000,00 €
A	TOTALE	622.964,97 €		671.443,25 €	647.500,00 €	647.500,00 €

n.	Voci a detrarre	media triennio				
		2013	2011.	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni					
2	Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)					
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge					
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati					
5	Spese per il personale trasferito da Regione o Stato per l'esercizio di funzioni delegate					
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali			26.749,63 €	26.749,63 €	26.749,63 €
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI					
8	Spese per la formazione					
9	Spese per missioni					
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni	50.338,28 €		50.417,21 €	50.468,78 €	50.468,78 €
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.			24.688,92 €	8.890,12 €	8.890,12 €
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato					
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31.5.2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, L. n. 244/2007					
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi al censimento					
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o co.co.co.					
16	Spese per il personale ricollocato ex art. 1, c. 424, L. 190/2014					
17	Altro					
B	TOTALE A DETRARRE	50.338,28 €		101.855,75 €	86.108,53 €	86.108,53 €

C **TOTALE SPESA DI PERSONALE (A - B)** **572.626,69 €** **569.587,50 €** **561.391,47 €** **561.391,47 €**



COMUNE DI TORRIGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale: n. 03	Oggetto: <i>Parere sulla proposta di G.C. inerente la variazione della programmazione triennale delle spese e del fabbisogno di personale (Piano del fabbisogno di personale 2022-2024).</i>
Data: 11/05/2022	

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Torriglia,
il Revisore Unico, dott. Massimiliano Froso,
nominato con delibera di Consiglio Comunale numero 13 del 15 aprile 2021

VISTO l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'Organo di Revisione e di necessità di espressione di pareristica;

VISTA la bozza del Bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Torriglia, da approvare;

VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024, approvato;

PREMESSO che l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale

nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di*

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone

immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in

essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente

responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di

definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di

personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni

adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche

amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano:

“per le

regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.

DATO ATTO pertanto che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel

rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,

ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

– dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

PRESO ATTO che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

VISTO il Decreto Legislativo n.75 del 25 maggio 2017 e le successive "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione l' 8 maggio 2018;

VISTA la delibera della Corte dei Conti numero 111 del 13 luglio 2018, sezione regionale di controllo per la Puglia, che ha attribuito centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. 75/2017;

VISTI l'articolo 33 comma 2 del Decreto Legge 30.04.2019 n.34 ed il conseguente Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020;

VISTO l'articolo 1 comma 993 della legge 178 del 2020;

VISTO l'articolo 53, comma 4 e seguenti del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, stipulato il 21 maggio 2018;

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 che obbliga ad indicare eventuali eccedenze di personale, anche in fase prospettica;

RICHIAMATO il parere espresso dallo scrivente organo sulla variazione al piano di fabbisogno di personale 2021/2023 (numero 5 del 22 settembre 2021);

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 predisposta a seguito di attenta valutazione:

1. del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti, in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

2. delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
3. dei vincoli cogenti in materia di contenimento delle spese di personale (Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
4. delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato, del lavoro flessibile, delle procedure di stabilizzazione, delle progressioni verticali.

RILEVATO che dal confronto con le spese del personale per il triennio 2011/2013 emerge quanto segue:

PROSPETTO DI CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE CC. 557 E SEGG. (ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITA' NEL 2015)

n.	Voci di spesa	media triennio 2013	2011- 2012	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale	427.521,62 €		456.159,52 €	456.065,51 €	456.065,51 €
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato					
3	Collaborazioni coordinate e continuative					
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro					
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)					
6	Spese per personale in comando presso l'ente					
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL					
8	Personale degli uffici di staff ex art. 90 TUEL					
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro					
10	Oneri contributivi a carico ente	126.415,42 €		127.701,09 €	127.591,31 €	127.591,31 €
11	Spese per la retribuzione, la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M a tempo determinato	10.339,16 €		24.688,92 €	8.890,12 €	8.890,12 €
12	IRAP	39.485,35 €		39.980,97 €	39.953,07 €	39.953,07 €
13	Oneri per lavoratori socialmente utili					
14	Buoni pasto					
15	Assegno nucleo familiare	5.607,18 €		469,50 €	0,00 €	0,00 €
16	Spese per equo indennizzo					
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego					
18	Altro (Fondo mobilità Segretari Comunali, diritti di rogito, fondo contrattazione decentrata)	13.596,24 €		22.443,25 €	15.000,00 €	15.000,00 €
A	TOTALE	622.964,97 €		671.443,25 €	647.500,00 €	647.500,00 €

n.	Voci a detrarre	media triennio 2013	2011- 2012	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni					
2	Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)					
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge					
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati					
5	Spese per il personale trasferito da Regione o Stato per l'esercizio di funzioni delegate			26.749,63 €	26.749,63 €	26.749,63 €
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali					
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI					
8	Spese per la formazione					
9	Spese per missioni					
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni	50.338,28 €		50.417,21 €	50.468,78 €	50.468,78 €
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.			24.688,92 €	8.890,12 €	8.890,12 €
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato					
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31.5.2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, L. n. 244/2007					
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi al censimento					
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o co.co.co.					
16	Spese per il personale ricollocato ex art. 1, c. 424, L. 190/2014					
17	Altro					
B	TOTALE A DETRARRE	50.338,28 €		101.855,75 €	86.108,53 €	86.108,53 €
C	TOTALE SPESA DI PERSONALE (A - B)	572.626,69 €		569.587,50 €	561.391,47 €	561.391,47 €

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, in rapporto alla peculiare situazione dell'Ente:

1. il rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti (si veda allegato al presente verbale);
2. calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE triennio 2018 2019 2020 (si veda allegato al presente verbale);
3. la fascia demografica e la verifica del valore di soglia massima di spesa di personale di pertinenza dell'ente (indice di virtuosità) (si veda allegato al presente verbale);

DATO ATTO che il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che ha affermato il seguente principio di diritto:
“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

RICHIAMATO il comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

VISTO l'art. 1 comma 993 della legge 178 del 2020 il quale statuisce che per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di

comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

RILEVATO che il Comune intende procedere all'assunzione di personale a termine, per ciascuno degli anni di riferimento del presente fabbisogno (2022, 2023 e 2024) come segue:

<u>Anno 2022:</u>
<u>- di ruolo</u> nessuna assunzione
<u>- a termine</u> Proroga assunzione agente di Polizia Municipale (cat. C) a supporto della Polizia municipale per mesi 9 a tempo pieno; utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;
<u>Anno 2023:</u>
<u>- di ruolo</u> nessuna assunzione;
<u>- a termine</u> un'assunzione stagionale per mesi 3 a tempo pieno di agente di Polizia municipale (cat. C) tramite selezione o scorrimento di graduatoria esterna; utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;
<u>Anno 2024</u>
<u>- di ruolo</u> nessuna assunzione;
<u>- a termine</u> un'assunzione stagionale per mesi 3 a tempo pieno di agente di Polizia municipale (cat. C) tramite selezione o scorrimento di graduatoria esterna; utilizzo di dipendente di altro comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 nel limite delle 12 ore settimanali;

PRESO ATTO, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente parere è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;

CONSIDERATA pertanto la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, **non emergono situazioni di personale in esubero** ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato;

ACCERTA CHE

La proposta di Giunta Comunale del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022 - 2024 come sopra descritta in sintesi, è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e le cui deroghe sono analiticamente motivate, nonché che, sulla base delle scelte già assunte in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, le spese di personale dell'anno 2022 sono coerenti con il limite di spesa;

ED ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sono allegati e fanno parte del seguente verbale:

1. calcolo limite di spesa per il personale;
2. dettaglio spesa per il personale anno 2020;
3. tabella valori soglia per fasce demografiche;
4. previsioni spesa personale per anni 2022, 2023 e 2024;
5. spese per rinnovi contrattuali;
6. calcoli per rispetto media triennio.

Torriglia, 11 maggio 2022

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott. Massimiliano Froso

CALCOLO PERI DETERMINAZIONE DEL RISPECTO DEL LIMITE TRIENNIO 2011-2013

RETRIBUZIONI

	2022	2023	2024
Capitolo 200/10	268.500,00 € +	268.500,00 € +	268.500,00 € +
Capitolo 730/10	44.500,00 € +	44.000,00 € +	44.000,00 € +
Capitolo 2110/10	46.000,00 € +	34.500,00 € +	34.500,00 € +
Capitolo 3300/10	24.000,00 € +	24.000,00 € +	24.000,00 € +
Capitolo 7260/10	91.500,00 € -	91.500,00 € -	91.500,00 € -

Asegni nucleo familiare

	2022	2023	2024
	469,50 € -	0,00 € -	0,00 € -

Retribuzione personale a t.d.

	2022	2023	2024
	17.870,98 € =	6.434,49 € =	6.434,49 € =

Retribuzioni inde personale t.i.

	2022	2023	2024
	456.139,53 €	456.065,51 €	456.065,51 €

ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE

	2022	2023	2024
Capitolo 200/20	73.000,00 € +	73.000,00 € +	73.000,00 € +
Capitolo 730/20	12.500,00 € +	12.500,00 € +	12.500,00 € +
Capitolo 2110/20	13.500,00 € +	10.000,00 € +	10.000,00 € +
Capitolo 3300/20	7.000,00 € +	7.000,00 € +	7.000,00 € +
Capitolo 7260/20	27.000,00 € -	27.000,00 € -	27.000,00 € -

Oneri personale a t.d.

	2022	2023	2024
	5.298,91 € =	1.906,69 € =	1.906,69 € =

Oneri contributivi a carico Ente

	2022	2023	2024
	127.701,09 €	127.591,31 €	127.591,31 €

IRAP

	2022	2023	2024
Capitolo 200/30	23.000,00 € +	23.000,00 € +	23.000,00 € +
Capitolo 730/30	4.000,00 € +	4.000,00 € +	4.000,00 € +
Capitolo 2110/30	4.000,00 € +	3.000,00 € +	3.000,00 € +
Capitolo 3300/30	2.500,00 € +	2.500,00 € +	2.500,00 € +
Capitolo 7260/30	8.000,00 € -	8.000,00 € -	8.000,00 € -

IRAP personale a t.d.

	2022	2023	2024
	1.519,03 € =	546,93 € =	546,93 € =

IRAP

	2022	2023	2024
	39.890,97 €	39.953,07 €	39.953,07 €

SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO

	2022	2023	2024
Retribuzione	17.870,98 € +	6.434,49 € +	6.434,49 € +
Oneri a carico Ente	5.298,91 € +	1.906,69 € +	1.906,69 € +
IRAP	1.519,03 € =	546,93 € =	546,93 € =

SPESA PERSONALE T.D.

	2022	2023	2024
	24.688,92 €	8.890,12 €	8.890,12 €

ALTRIO

	2022	2023	2024
PIV capitolo 9030	7.443,25 € +	15.000,00 € =	15.000,00 € =
Fondo contrattazione decentrata	15.000,00 € =	15.000,00 € =	15.000,00 € =

ALTRIO

	2022	2023	2024
	22.449,25 €	15.000,00 €	15.000,00 €

RIPARTO SPESE CONV. SEGRETERIA

	2022	2023	2024
Retribuzione Segretario Comunale	71.593,75 € +	71.666,86 € +	71.666,86 € +
Oneri a carico Ente	19.276,95 € +	19.296,81 € +	19.296,81 € +
IRAP	6.085,47 € =	6.091,68 € =	6.091,68 € =

SPESA PER PERSONALE IN CONVENZIONE

	2022	2023	2024
	50.457,21 €	50.468,78 €	50.468,78 €

→ Somme da riportare nel foglio "Rispetto limite triennio", al rigo 15 della sezione "Voci di spesa"

→ Somme da riportare nel foglio "Rispetto limite triennio", al rigo 1 della sezione "Voci di spesa"

→ Somme da riportare nel foglio "Rispetto limite triennio", al rigo 10 della sezione "Voci di spesa"

→ Somme da riportare nel foglio "Rispetto limite triennio", al rigo 12 della sezione "Voci di spesa"

→ Somme da riportare nel foglio "Rispetto limite triennio", al rigo 11 della sezione "Voci di spesa" e nel rigo 11 della sezione "Voci a detrarre"

→ Somme da riportare nel foglio "Rispetto limite triennio", al rigo 18 della sezione "Voci di spesa"

→ Somme da riportare nel foglio "Rispetto limite triennio", al rigo 10 della sezione "Voci a detrarre"

ANNO 2022		ANNO 2020		ANNO 2020		FASCIA C	
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		Popolazione al 31 dicembre		Spesa di personale da rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		VALORE	
				Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		VALORE	
				Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	(a)	2020	2020	2020	2020	537.587,60 €	(f)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	2018	2019	2020	2020	522.348,65 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2018	2019	2020	2020	2.409.296,90 €	
		2018	2019	2020	2020	2.225.914,00 €	
		2018	2019	2020	2020	2.511.382,43 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio	(b)	2020	2020	2020	2020	2.382.197,78 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	(c)	2020	2020	2020	2020	145.765,50 €	23,59%
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(c)	2020	2020	2020	2020	2.236.432,28 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(d)						27,60%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(e)						31,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM							
COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI							
ENTE VIRTUOSO							
ENTE VIRTUOSO							
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (di))	(f)	2022				89.667,71 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	2022				617.255,31 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	2022					28,00%
Incremento massimo di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(i)	2022				146.257,62 €	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(l)	2022				0,00 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(m)	2022				146.257,62 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m1)	2022				668.606,27 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(n)	2022				617.255,31 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(o)	2022				-1.713,94 €	
Importo utilizzato per il finanziamento del fondo risorse decentrate (det. Resp. Serv. N. 56 del 16.12.2021)	(p)	2022				615.541,37 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2022					

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
2020**

**Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020
(AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)**

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)		485.439,48 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde		380.240,93 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		350.719,95 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		344.702,53 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		6.017,42 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato		
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca		
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale		29.520,98 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale		
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto		
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.		29.520,98 €
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente		105.198,55 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		101.108,22 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		101.108,22 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali		4.090,33 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari		4.090,33 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo		
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale		

U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020	485.439,48 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	42.148,12 €
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO	527.587,60 €

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 <input type="text" value=""/>			
2020	2.198		
VALORE SOGLIA		27,60%	c